



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 89 DEL 04/03/2025 REG. GEN.
N. 33 DEL 04/03/2025

OGGETTO: Congedo parentale ex art. 32 comma 1 del d.lgs. 151/2001 s.m.i. a favore di dipendente matricola n. 28 appartenente a questo ente. Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- l'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa;
- l'art 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;
- il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 50 del 18.12.2007;

Visto in particolare l'art. 184 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 32 comma 1 del T.U. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. secondo cui *“1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi”*;

- l'art. 17 del CCNL 14 settembre 2000 secondo cui *“5. (...) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. (...) 7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli*

stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro (...) la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro”;

Considerato che ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 53/2000*”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 105/2022, il quale prevede che, per i congedi parentali fruiti fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, il 30% del trattamento retributivo e che i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, sempre con retribuzione al 30%;

Visto, ancora, da ultimo il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 avente ad oggetto “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per I genitori e I prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio*” con il quale il comma 1 dell'art. 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 è sostituito dal seguente: “*1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per ii quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione....*”;

Rilevato che le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 105/2022 sono entrate in vigore dal 13/08/2022 e, pertanto, si applicano ai periodi di congedo fruiti dopo tale data;

Vista la determinazione n. 474 del 20/12/2023 di astensione dal lavoro della predetta dipendente per congedo di maternità;

Osservato che la figlia della dipendente succitata è nata il 21/02/2024;

Vista la determinazione n. 198 del 19.06.2024 con la quale dipendente matricola n. 28, inquadrata nell'Area Istruttori (C.C.N.L. 16/11/2022), con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale per il periodo dal 03/06/2024 al 27/09/2024;

Vista la determinazione n. 396 del 11.11.2024 con la quale la dipendente matricola n. 28, inquadrata nell'Area Istruttori (C.C.N.L. 16/11/2022), con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale nei gironi 5-12-19-26 novembre 2024- 3-10-17 dicembre 2024;

Vista la determinazione n. 494 del 23.12.2024 con la quale la dipendente matricola n. 28, inquadrata nell'Area Istruttori (C.C.N.L. 16/11/2022), con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale nei giorni 9-16-23-30 gennaio e 6-13-27 febbraio 2025;

Vista la successiva domanda del 04.03.2025, pervenuta al prot. 1761 del 04.03.2025, con la quale la sopraindicata dipendente ha chiesto usufruire del congedo parentale (al 30%) in modo frazionato, ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001 e dell'art.17 C.C.N.L. 14/9/2000 nei seguenti giorni:

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di accogliere l'istanza della dipendente istante volta a fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per il periodo richiesto;

Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

D E T E R M I N A

- 1) Di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, alla dipendente ...OMISSIS... presso l'Ente, il diritto sancito dal 1° comma dell'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i., e quindi, come da sua richiesta, autorizzarla ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale.

- 2) Di prendere atto che la suddetta dipendente di ruolo sarà in congedo parentale frazionato al 30% per un ulteriore periodo di n. 4 giorni e più precisamente:

6 – 13 – 20 – 27 marzo 2025

così come dettagliato in premessa.

- 3) Di dare atto che la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio.

- 4) Di prendere atto altresì che gli stessi periodi sopra riportati sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i.;

- 5) Di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente interessata nonché al Responsabile del Servizio Finanziario.

DI DARE ATTO che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 04 marzo 2025

Il Responsabile del Servizio MONDINO DOTT. DARIO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa